

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Gli apparecchi radar fotometrici adoperati ai fini della contestazione di illeciti amministrativi consistenti nel superamento dei limiti di velocità devono essere sottoposti periodicamente a controlli di efficienza a campione presso enti riconosciuti e/o laboratori autorizzati (come si vedrà, centri SIT).

E' quanto dispone l'articolo 192 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada al comma primo.

La stessa disposizione è ricalcata dalle norme internazionali UNI EN 30012 (cui lo Stato italiano aderisce in quanto membro CEN/CENELEC).

Le Norme UNI EN 30012, ora integrate nelle UNI EN 10012, stabiliscono le operazioni da eseguire per garantire la conferma metrologica di uno strumento di misura, ove per conferma metrologica si intende “l'insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista” (par. 3.1).

La conferma metrologica normalmente include

- o la taratura e la verifica;
- o ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura;
- o il confronto con i requisiti metrologici per l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura;
- o ogni sigillatura ed etichettatura richiesta.

Al par. 4.15 le Norme in questione stabiliscono che “la riferibilità delle misure deve essere fatta rispetto ai campioni nazionali”, laddove per “riferibilità” si intenda “proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente nazionali od internazionali, attraverso una catena ininterrotta di confronti (cosiddetta catena di riferibilità)”.

Orbene, in Italia, con legge 11 agosto 1991 numero 273 è stato istituito il Sistema Nazionale di Taratura.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

In virtù di tale Sistema sono stati individuati vari Istituti Metrologici Nazionali (oggi tutti accorpati nell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM) ciascuno dei quali nel proprio campo di competenze realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche e dissemina le unità del Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di Taratura accreditati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati Centri di Taratura del Servizio di Taratura in Italia (SIT).

In Italia, attualmente non esistono centri SIT.

Pertanto, i verbali di contestazione di illeciti amministrativi consistenti nel superamento dei limiti di velocità e rilevati a mezzo dell'utilizzo di apparecchi radar fotometrici non opportunamente tarati sono illegittimi.

E' quanto hanno stabilito molte sentenze, di cui in questo pezzo si forniscono i testi integrali:

- o Giudice di Pace di Teano, 18 dicembre 2000 (estensore Viggiani);
- o Giudice di Pace di Gonzaga, 09 dicembre 2003 (estensore Carletti);
- o Giudice di Pace di Taranto, 27 ottobre 2004 (estensore Giacovelli);
- o Giudice di Pace di Civitavecchia, 08 marzo 2005 (estensore Cambrea);
- o Giudice di Pace di Lendinara, 13 aprile 2005 (estensore Pisani);
- o Giudice di Pace di Lecce, 10 giugno 2005 (estensore Tamburano);
- o Giudice di Pace di Bari, 07 luglio 2005 (estensore Frugis);
- o Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, 20 luglio 2005 (estensore Capodieci);
- o Giudice di Pace di Lagonegro, 03 ottobre 2005 (estensore Di Stefano).

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 1

Giudice di Pace di Teano, sentenza del 18 dicembre 2000

Estensore Viggiani

Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Teano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Dott. Andrea Rosario Viggiani, ha pronunciato,
ai sensi art. 23 L. 689/81, la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 486/2000 avente ad oggetto “opposizione a verbale di accertamento infrazione alle norme del Codice della strada, ai sensi dell’art. 205 D.Lgv. 285/92”, e decisa mediante lettura del dispositivo della sentenza all’udienza del 18 dicembre 2000

Omissis

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 aprile 2000, B.L. esponeva che, in data 20 marzo 2000, a mezzo raccomandata a.r. notificazione atti amministrativi, gli era stato notificato il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada n. 410/2000 da parte della Polizia Municipale del Comune di XXXX, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di L. 242.400 oltre L. 13.700 per spese di notifica, per violazione dell'art. 142 8° comma e 1° comma del D.Lgs. 285/92 commessa il 18 novembre 1999, in quanto, viaggiando a bordo della sua autovettura Fiat Uno targata XXXXXXXX, aveva superato di 14 Km. orari il limite di velocità di 50 Km. fissato sul posto di rilevazione. Contestava integralmente il verbale, eccependone l'illegittimità e la nullità.

Veniva fissata, con decreto del 28 aprile 2000, regolarmente e tempestivamente notificato alle parti, l'udienza di comparizione del 28 luglio 2000.

Si costituiva tempestivamente il Comune di XXXX a mezzo del proprio procuratore, il quale depositava in Cancelleria la comparsa di costituzione e risposta ed il fascicolo di parte.

All'udienza di trattazione erano presenti i procuratori costituiti, i quali si riportavano ai rispettivi atti. In particolare il procuratore del ricorrente faceva rilevare che la violazione era stata accertata a mezzo apparecchio autovelox mod. 104/c2 e che la Corte di Cassazione, con recente sentenza, aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell'organo accertatore, il quale non aveva provveduto alla contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'art. 200 c.d.s. Faceva altresì rilevare che l'apparecchiatura usata per il rilevamento della velocità non era di proprietà del Comune di XXXX e che, alle operazioni di rilevamento, aveva partecipato anche una persona completamente estranea al corpo dei Vigili Urbani. Veniva acquisita al fascicolo d'ufficio tutta la documentazione relativa alla procedura amministrativa per l'affidamento dell'incarico ed il noleggio dell'apparecchiatura. Poiché la causa non necessitava di ulteriore attività istruttoria, i procuratori delle parti costituite chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione. All'udienza del 11 dicembre 2000 pronunziavano le conclusioni in epigrafe ed il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per decidere, dava lettura integrale della presente sentenza.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va, infatti, integralmente accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, per omessa contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 200 c.d.s. All'uopo si osserva che l'art. 200 del D. Lgv. 285/92, come regola generale, fissa il principio che la contestazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona, la quale, in solido, sia obbligata al pagamento della somma dovuta. Tale onere, però, trova una deroga, ove non sia possibile effettuare la contestazione immediata della violazione. L'art. 384 del regolamento di esecuzione al c.d.s., sia pure a titolo soltanto esemplificativo, elenca alcuni casi per i quali possa giustificarsi la mancata contestazione immediata della violazione al trasgressore. Trattasi, certamente, di casi di obiettiva impossibilità, che non possono essere conseguenza dell'inerzia o del disservizio dell'organo accertatore. In particolare, il citato art. 384, al punto e), sganciando la casistica dall'ipotesi di impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva di cui al punto a), prevede che, in caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, possa derogarsi al principio dell'immediatezza della contestazione immediata, solo nel caso in cui la determinazione dell'illecito possa essere rilevato in tempo successivo, oppure il rilievo può essere effettuato dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o vi sia impossibilità di fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari.

Ritiene questo Giudice che l'obbligo generalizzato della contestazione immediata, salvo appunto i casi di obiettiva impossibilità, oltre a consentire l'individuazione personale del trasgressore, ai fini dell'applicazione delle sanzioni che investono solo e direttamente l'esecutore materiale dell'illecito, come ad esempio il ritiro della patente, persegue due obiettivi fondamentali. Innanzitutto, consente al trasgressore la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e giustificazioni, che, ove fossero ritenute legittime e fondate dall'organo accertatore, potrebbero indurlo immediatamente ad annullare il verbale, mediante l'esercizio della cosiddetta "autotutela". Il secondo obiettivo, invece, assume notevolissimo valore giuridico e sociale. Nel verbale di contestazione, infatti, oltre alla norma violata, viene indicata anche la sanzione applicata all'infrazione commessa. Orbene, la sanzione, se da una parte assume funzione satisfattiva nei confronti della collettività, per la violazione di una norma di diritto da parte del

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

trasgressore, dall'altra dovrebbe rappresentare strumento di prevenzione e di deterrente, scoraggiando il trasgressore dal compiere le stesse infrazioni ovvero infrazioni della stessa specie. Tale ultimo obiettivo è certamente più incisivo e facilmente perseguibile solo mediante la contestazione dell'infrazione nell'immediatezza della violazione.

Sono stati, pertanto, questi due fondamentali obiettivi ad indurre il legislatore a fissare l'obbligo di cui all'art. 200 c.d.s. della contestazione immediata della violazione, prevedendo, in alternativa, la possibilità di notificare il verbale in un momento successivo, solo nel caso in cui obiettive difficoltà, certamente non dipendenti dall'inerzia, dal disservizio o dalla volontà dell'accertatore, non abbiano reso possibile la contestazione immediata. Alla luce di tali considerazioni, è compito del Giudice adito accertare, in concreto, se i motivi indicati dall'organo accertatore nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, a giustificazione della mancata contestazione immediata, siano validamente accettabili o meno.

Nella fattispecie si osserva che l'infrazione all'art. 142 comma 8° in combinato disposto al comma 1 del D. Lgv. N. 285 del 30 aprile 1992, contestata al ricorrente, fu accertata a mezzo di rilievo elettronico con apparecchiatura autovelox mod. 104/c2 matr. 47635 autorizz. Min. LL.PP. D.M. 2483 del 10.11.93, confermata, poi, successivamente, dalla pellicola fotografica.

L'Ente opposto, con motivazione riportata nel verbale notificato successivamente al trasgressore, assume che non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, in quanto le modalità d'impiego dell'apparecchiatura consentono di accertare l'infrazione ad avvenuto transito del veicolo.

Tali affermazioni, a parere di questo Giudice, rappresentano solo una frase di stile, riportate unicamente allo scopo di adempiere all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 201 c.d.s., che non rispondono affatto alle effettive caratteristiche dell'apparecchio di rilevazione mod. 104/c2 in uso alla Polizia Municipale di XXXX. Detto rilevatore, infatti, rappresenta uno dei più avanzati e sofisticati strumenti modulari per la misurazione della velocità dei veicoli. Dalla scheda tecnica acquisita nel fascicolo d'ufficio, si rileva che l'apparecchio è dotato dei seguenti componenti: 1) una coppia di raggi laser, che consente l'accertamento a distanza della velocità del veicolo prima che esso sopraggiunga sul punto del rilevamento; 2) un display luminoso a raggi infrarossi, su cui compare, prima che il veicolo

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

sopraggiunga, la velocità mantenuta dallo stesso, con l'emissione di un segnale acustico intermittente; 3) un sistema di ripresa fotografica frontale e posteriore funzionabile anche in ore notturne; 4) una stampante d'uscita per la stampa immediata del verbale da parte dell'organo accertatore che ha proceduto alla rilevazione dell'infrazione; 5) un trasmettitore radio, per la comunicazione dell'avvenuta infrazione ad altra pattuglia posizionata a distanza; 6) una stampante remota, in dotazione alla pattuglia a distanza, per la stampa del verbale e la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, fermato dalla pattuglia a distanza.

Tali caratteristiche, frutto di alta e sofisticata tecnologia, a parere di questo Giudice, non consentono di offrire alcuna giustificazione ai vigili urbani, che hanno accertato l'infrazione di cui al verbale opposto, circa la mancata immediata contestazione al ricorrente dell'infrazione commessa. L'apparecchio usato, infatti, offre, senza alcuna ombra di dubbio, tutte le possibilità per organizzare un servizio di rilevamento efficiente, consentendo la contestazione immediata dell'infrazione ai conducenti dei veicoli che violano i limiti di velocità imposti sulla strada controllata. Nel caso trattato, inoltre, il ricorrente viaggiava ad una velocità di circa 64 Km. orari su tratto urbano, per cui poteva essere facilmente avvisato e fermato con il semplice e classico suono del "fischietto" in dotazione dei vigili urbani. Nessuna esimente va, altresì, riconosciuta, per la difficoltà di organizzare un servizio con doppia pattuglia, a causa del limitato numero di vigili in assegno, innanzitutto perché, come ampiamente accertato, l'apparecchio consente la rilevazione dell'infrazione prima che il veicolo sopraggiunga e, poi, perché sarebbe completamente inutile e poco conveniente dotarsi di apparecchiatura così sofisticata e costosa, sapendo di non essere in grado di organizzare un regolare ed efficiente servizio di rilevazione della velocità su strada urbana. Tali argomentazioni sono perfettamente in sintonia con la recente sentenza della Suprema Corte n. 10240 del 4 agosto 2000, in cui si afferma che il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il Giudice ritenga ragionevolmente, con prudente apprezzamento, in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, che la detta contestazione sarebbe stata possibile e cioè solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrano la possibilità della contestazione stessa. Tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, della moderata velocità tenuta dal trasgressore (64 Km. orari), della economicità dell'azione amministrativa in relazione ad una più

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

efficiente organizzazione del servizio, l'infrazione poteva e doveva essere immediatamente contestata.

A parere di questo Giudice il verbale di contestazione va comunque annullato perché l'organizzazione del servizio, le modalità di taratura ed il notevole interesse economico di un terzo, presenti sul luogo del rilevamento a mezzo di proprio incaricato, non offrono alcuna garanzia di legalità ed obiettività nell'accertamento dell'infrazione. All'uopo si osserva che, come da contratto di noleggio stipulato il 7 dicembre 1999 tra il Comune di XXXX e la Ditta Ser. Com. di Bellona, l'apparecchiatura autovelox 104/C2, di proprietà di quest'ultima, custodita stabilmente nei locali della predetta ditta, nei giorni fissati per il rilevamento, viene trasportata dall'incaricato della Ser. Com. con veicolo proprio e messa a disposizione del Comando dei Vigili Urbani, previa taratura e programmazione effettuata dal medesimo incaricato della ditta, il quale assicura la propria presenza sul luogo del rilevamento, per intervenire nel caso l'apparecchiatura dovesse presentarsi difettosa. Tanto si evince dalla lettura del contratto di noleggio, acquisito agli atti d'ufficio. Alla fine del rilevamento, l'incaricato della Ser. Com. consegna al Comando dei Vigili Urbani il rollino fotografico da sviluppare e ritira l'apparecchio, per riportarlo alla ditta Ser. Com., la quale, probabilmente, nei giorni successivi, metterà a disposizione la medesima apparecchiatura ad altro Comando di Vigili Urbani di altro Comune. La medesima ditta provvede tramite un proprio incaricato ad assistere e collaborare per la stampa e la spedizione notifica dei verbali. La ditta Ser. Com., per il noleggio di detta apparecchiatura, percepisce ben il 16.25% degli introiti che derivano al Comune di XXXX per le infrazioni rilevate con la propria apparecchiatura.

Da tutto quanto sopra rilevato, ritiene questo Giudice che l'influenza e l'incidenza notevole da parte di privati nella programmazione dell'apparecchiatura, la custodia costante della stessa presso locali diversi dalla sede del Comando dei Vigili Urbani, la presenza dell'incaricato sul luogo del rilevamento, non consentita da nessuna norma, il notevole interesse economico della ditta proprietaria dell'apparecchiatura, non offrono alcuna garanzia di legalità ed imparzialità agli automobilisti che circolano nel territorio del Comune di XXXX. Tale deduzione è supportata dall'elevatissimo numero dei verbali notificati in pochi mesi, per violazioni di pochissimi chilometri in eccesso rispetto al limite di 50 Km orari, avverso i quali gli interessati hanno proposto ricorso in questo ufficio giudiziario, tanto da poter dedurre che il rilevamento con l'apparecchiatura autovelox 104/C2 è stato predisposto non per reprimere e prevenire comportamenti imprudenti nella circolazione stradale, ma solo ed esclusivamente

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

per consentire l'introito di notevoli somme di danaro nelle casse dell'ente comunale e, soprattutto, nel portafoglio dei proprietari della ditta aggiudicatrice dell'appalto.

Alla luce di tutte le considerazioni su esposte, confortato anche dall'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez III 3 aprile 2000 n. 4010; 2 agosto 2000 n. 10107 e 4 agosto 2000 n. 10240), ritiene questo Giudice che il ricorso vada accolto.

La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate, costituiscono giusto motivo per derogare al principio della soccombenza, per cui le spese vanno compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da B.L. nei confronti del Comune di XXXX con ricorso depositato il 19 aprile 2000, così provvede:

visto l'art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689

- o accoglie l'opposizione;
- o per l'effetto annulla il verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n. 410/2000 del Comune di XXXX - Ufficio di Polizia Municipale del 18 marzo 2000, notificato il 20 marzo 2000;
- o compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Teano addì 18 dicembre 2000

IL GIUDICE DI PACE (Dott. Andrea Rosario Viggiani)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 2

Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza del 09 dicembre 2003

Estensore Carletti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI GONZAGA

Il Giudice di Pace del Mandamento di Gonzaga, nella persona del dottore Davide Carletti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 184/C del Ruolo Generale per l'anno 2003, promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2003 e vertente

TRA

XXXXXX

opponente

E

Amministrazione Comunale di XXXXXX, Ufficio della Polizia Municipale

opposta

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

CONCLUSIONI

Per parte opponente: in via preliminare, concessione della provvisoria sospensione dei termini di pagamento della sanzione amministrativa impugnata; in via principale, annullamento della sanzione amministrativa impugnata; in via subordinata, in caso di reiezione della domanda principale, fissazione della sanzione amministrativa impugnata all'ammontare originario e ammissione del ricorrente al pagamento rateale della medesima

Per parte opposta: rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 luglio 2003, XXXXX proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione numero XXXXX, numero di protocollo XXXXX.

Veniva fissata udienza di comparizione delle parti in data 09 dicembre 2003.

Comparivano il ricorrente e il responsabile dell'Ufficio della Polizia Municipale di XXXXX.

Dopo breve discussione, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il Giudicante dava pubblica lettura del dispositivo in udienza.

FATTO E DIRITTO

La domanda del ricorrente merita accoglimento.

Il motivo in base al quale si è ritenuto di accedere alla richiesta di parte opponente non riguarda la mancanza di contestazione immediata dell'infrazione per cui è il verbale opposto (resa obiettivamente difficile in considerazione dell'elevata velocità del mezzo sanzionato) quanto le modalità di installazione dell'apparecchio e l'assenza della verifica dei presupposti attinenti la perfetta funzionalità dello stesso prima dell'uso da parte dell'agente preposto.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

La semplice verifica annuale a cura del produttore del macchinario ed anche il cosiddetto “self-test”, quale sistema di auto-diagnosi, non sono infatti sufficienti a garantire il diritto dell’utente della strada (assolutamente contravventore) a vedere tutelato il proprio buon diritto ad una verifica del tutto certa dell’apparecchio per mezzo del quale venga rilevata l’infrazione.

La, peraltro giusta, severità delle sanzioni irrogate a fronte di un’infrazione a norme del Codice della Strada richiede un’attenzione peculiare ed indefettibile alla constatazione, nell’immediatezza della predisposizione, della perfetta funzionalità dell’apparecchio usato.

La mancanza di una tale prova da parte della Pubblica Amministrazione induce a ritenere sussistente la tesi avanzata dal ricorrente.

Considerata la mancanza di difesa tecnica del ricorrente, si ritiene giusta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza ed eccezione reietta;

Visto l’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689;

ACCOGLIE

l’opposizione avanzata da XXXXX e, per l’effetto,

ANNULLA

il verbale opposto.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Spese compensate

Gonzaga, 09 dicembre 2003

Il Giudice di Pace (Dott. Davide Carletti)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 3

Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004

Estensore Giacobelli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI TARANTO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Taranto,
in persona del dott. Martino Giacobelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa r.g. n° 4165/04, avente ad Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81 a verbale di contestazione nr. 000053/R/04 del 22.01.2004, relativo alla contravvenzione al C.d.S. dell'importo di € 144,95, promossa

da

****, nata a **** il **** e residente in ****, elettivamente domiciliata in **** presso e nello studio degli avv.ti ****, dai quali é rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di opposizione

opponente

contro

COMUNE DI ****, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ****, in qualità di Comandante della P.M. ed in forza di apposita delega in atti

opposto

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Conclusioni per l'opponente:

“...chiede al Giudice di Pace adito di “Annullare il processo verbale di accertamento contraddistinto dal n. 0000/IU04 contestato alla sig.ra **** il 26.02.2004 dal Comando della Polizia Municipale di ****, poiché, in punto di fatto, ancor prima che in punto di diritto, la contestazione medesima è errata e, per l'effetto, dichiarare non dovuto il pagamento della somma ivi indicata e non dovuta l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti così come comminate; con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

Conclusioni per l'opposto:

“...il Giudice di Pace adito, voglia ritenere non meritevole di accoglimento il ricorso, “ confermando il verbale n. 0000/R/04 - N.REG. 00004 del 21.01.2004...”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 20.04.2004 la sig.ra **** proponeva ricorso avverso l'accertamento di violazione n. 0000/R/2004 del 22.01.2004, relativo alla contravvenzione al C.d.S. dell'importo di € 144,95, redatto dalla Polizia Municipale di **** e notificato alla ricorrente in data 26.02.2004, avente ad oggetto la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S. poiché il conducente dell'autovettura “****” targata **** di proprietà della sig.ra **** “teneva una velocità di Km/h 112,00 superando di km/h 16 il limite stabilito in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura “ Autovelox 104/C-2-omologato M.LL.PP. n. 2483 del 10.11.93 matricola n. 52477.”

Assumeva l'opponente l'illegittimità dell'accertamento in questione, poiché la rilevazione era stata effettuata lungo un tratto di strada statale “****” n. ****, ove le Forze dell'Ordine operanti - Polizia Municipale - non avrebbero potuto farlo, essendo detto tratto di strada al di fuori del centro abitato. Aggiungeva l'opponente anche e soprattutto l'eccezione ed omessa contestazione immediata dell'infrazione.

Fissata l'udienza del 16.09.2004 per la comparizione delle parti, la Polizia Municipale presso il Comune

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

di **** in seguito al disposto di cui all'art. 23 comma 2° L. 689/81, si costituiva, depositando copia del verbale notificato in data 26.02.2004 e parte dei relativi atti di accertamento in riferimento alla contestazione de quo, adducendo nella nota depositata con precisi richiami che la contestazione immediata non era più necessaria ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) del C.d.S., essendo consentito agli Agenti di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. di svolgere il servizio su tutto il territorio comunale, esibendo e depositando giurisprudenza conferente al riguardo.

In particolare il Comune, tra l'altro, precisava che l'apparecchiatura in dotazione al Comando Polizia Municipale di **** era costituita dal c.d. " AUTOVELOX 1041C-2", omologato dal Ministero LL.PP. con il n. 2493 del 10.11.1993, il quale consentiva a mezzo raggi laser intercettanti il veicolo transitante davanti allo strumento di accertare la violazione solo dopo che il veicolo era transitato e quindi quando lo stesso si trovava già a distanza dal posto di accertamento. L'ipotesi, quindi, rientrava pienamente nel disposto della lettera e) dell'art. 384 del regolamento di Attuazione ed Esecuzione del CdS, trattandosi di "...accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari." Di conseguenza, dal combinato disposto degli articoli 201 , comma 1-bis CdS e 384 Reg. Esec. ed Attuaz. risultava che ai fini dell'applicazione delle modalità di contestazione non immediata bastasse che il veicolo oggetto del rilievo fosse transitato dinanzi allo strumento e non possa essere stato fermato nei modi regolamentari ovvero in tempo utile. Conformemente a tale assunto il Comune richiama e depositava copia di sentenze della Cassazione, tra le quali quella della I Sez Civile in data 7.11.2003 n. 16713, dove é precisato che la " .. mancata contestazione immediata qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, lettera e) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada..." non consente al giudice alcun apprezzamento al riguardo."

Con riferimento, poi, all'eccezione di illegittimità dell'accertamento per utilizzo dell'apparecchiatura al di fuori del centro abitato, il difensore-funziario delegato del Comune precisava la propria legittima competenza di operatività in tutto il territorio comunale, prevista dall'art. 1 della legge 65/1986, per

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

come precisato anche nella sentenza Cass. Civ. I Sez. 01.03.2002 n. 3019, depositata in copia. Ciò, desumibile dall'interpretazione logico-sistematica del combinato disposto della seguente normativa: dell'art. 11 del Cds; dell'art. 5 della legge-quadro sulla Polizia Municipale (L. 65/1986); dell'art. 57 c.p.p.; dell'art. 5 L. 65/86, relativo alla legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale; dell'art. 3 della L. 65/86 (che prevede”... che gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano le proprie funzioni istituzionali nel territorio di competenza identificato con il territorio comunale dell'Ente di appartenenza, essendo il criterio di identificazione dell'ambito territoriale di competenza della Polizia Municipale con il territorio comunale; dell'art. 22 del Reg. di Esecuzione ed Attuazione del CdS (il quale dispone che i servizi di Polizia Stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 ° e 2° del Cds in relazione ai regolamenti interni alle stesse; dell'art. 11 del CDS (al comma 1° elenca i servizi di Polizia Stradale ed al comma 3° attribuisce al Ministero dell'Interno i compiti di coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati; dell' art 12 del CdS (che demanda l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale anche ai Corpi di Polizia Municipale nell'ambito del territorio comunale di appartenenza identificato con l'intero territorio comunale); dell'art. 11, comma 3° del CdS (che demanda al Ministero dell'Interno il coordinamento dei servizi di Polizia Stradale con la sola eccezione di quelli svolti dai Comuni all'interno dei centri abitati, non intende limitare la competenza della Polizia Municipale in materia di servizi di Polizia Stradale ma unicamente far salvi i soli poteri di coordinamento del Ministero.

Il difensore dell'opponente eccepiva la tardività della documentazione depositata soltanto all'udienza del 16.09.04 e non almeno 10 giorni prima dell'udienza per come ordinato nell'ordinanza di comparizione, chiedendo l'accoglimento del ricorso e riportandosi alla documentazione già depositata.

I difensori delle parti concludevano come in epigrafe riportato, per cui la causa all'udienza del 27.10.2004 era decisa dandosi lettura dell'allegato dispositivo e con riserva di motivazione.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

In via pregiudiziale e come premesse, è necessario fare qualche accenno per delineare il potere di questo giudice di esaminare con cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dal primo atto di accertamento.

Orbene, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative una specifica possibilità decisoria, che non può essere circoscritta alle richieste e deduzioni delle parti. In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l'assistenza del difensore, investito della competenza dell'opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo "Modifiche al sistema penale", ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima in seguito al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio", già indicando tutto ciò un tipo di procedimento misto che in mancanza di norme specifiche assume disposizioni sia da quello penale, sia da quello amministrativo, sia da quello civile. Come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito "la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa", come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale è detto: "L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell'art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art. 23, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda..."

Precisato quanto sopra in via pregiudiziale, si esamina nel merito l'opposizione alla contestazione

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

contenuta nel verbale impugnato.

Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 l'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui ne imponeva il deposito.

Di fondamentale rilevanza é la documentazione prodotta dal Comune opposto in merito all'attestazione della verifica della preventiva funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione.

Orbene, dalla suddetta documentazione informale non si evincono le operazioni di "taratura" del misuratore di velocità utilizzata, per la quale ne é stata richiamata solo l'omologazione n. 2483, avvenuta il 10.11.1993 su di un prototipo, non risultando alcuna certificazione specifica in merito al misuratore matr. nr. 52477.

A tal riguardo il vigente art. 192 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, Omologazione ed approvazione (art. 45 C.s., all'8° comma prevede:

"Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo (l'unico effettivamente sottoposto all'omologazione) depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale."

La norma UNI 30012, relativo alle apparecchiature, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti, riporta la necessità "...di una taratura periodica e della definizione dell'incertezza di misura.

Dal combinato disposto delle due suddette normative (tenendo presente che la normativa europea é di rango superiore a quella nazionale regolamentare, che va disapplicata qualora in contrasto) scaturisce la necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione utilizzata nel rilevamento delle velocità, soprattutto dopo l'entrata in vigore della modifiche introdotte con il d.l. n. 151, convertito con legge nr. 214 del 01.08.2003, che da un lato ha aggravato la sanzione precedentemente prevista, consentendo,

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

inoltre, la facoltà della non immediata contestazione ed introducendo la sanzione accessoria della decurtazione dei “punti” dalla patente, giungendo fino alla sua sospensione in caso di superamento di km. 40/h rispetto alla velocità massima consentita.

Si comprende da quanto evidenziato sopra che all’attualità é di fondamentale rilevanza che l’apparecchiatura sia rigorosamente di una piena e completa attendibilità, onde evitarne l’applicazione errata o il suo discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposta con l’omologazione.

Il Comune opposto non ha provveduto ad esibire un certificato di taratura per il misuratore di velocità matricola n. 52477, del quale non si conosce nemmeno la data della sua fabbricazione (se recente o meno) il cui prototipo fu omologato, come detto sopra in data 10.11.1993, né é stata prodotta l’attestazione di conformità prevista dall’8° comma dell’art. 192 Reg. C.d.S. da parte della ditta costruttrice, per cui conseguentemente viene meno l’attendibilità della rilevazione eseguita in data 22.01.2004 con la suddetta apparecchiatura.

Soltanto la “taratura” dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da tutta una serie di errori anche di tipo sistematico.

Per motivi di economia processuale, non condividendosi i motivi di annullamento specifici indicati dall’opponente, gli stessi restano irrilevanti ai fini della decisione, precisandosi che il termine di 10 gg. prima per il deposito della documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81 é di natura ordinatoria e non perentoria e se non rispettato, può influire sulla determinazione delle spese processuali, costringendo controparte a richiedere eventuale termine per l’esame di detta documentazione depositata.

Per quanto sopra, il verbale impugnato non può che essere annullato.

Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese per giusti motivi.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacobelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla sig.ra **** con ricorso depositato in data 20.04.2004 avverso il verbale di contestazione n. 000000/R/2004, n.reg.000/2004, così provvede:

- “ 1) accoglie il ricorso depositato in data 20.04.2004 e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 000000/R/2004, n.reg. 00000/2004 e tutti gli atti dal medesimo verbale dipendenti;
2) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.”

Così deciso in Taranto 27 ottobre 2004

Il Giudice di Pace (Dr. Martino Giacobelli)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 4

Giudice di Pace di Civitavecchia, sentenza del 08 marzo 2005

Estensore Cambrea

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI
C I V I T A V E C C H I A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Civitavecchia, nella persona dell'Avv. Tommaso Cambrea, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 661/B del R.G.A.C. dell'anno 2004, promossa con ricorso depositato
ritualmente in questa Cancelleria

da

XXXXX, omissis

opponente

contro

Prefetto pro tempore di Viterbo,

opposta

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto
Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

nonché

Amministrazione Comunale di XXXXX, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore

opposta

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione all'ordinanza ingiunzione n. XXXXX, relativa al verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX per violazione dell'articolo 142 comma ottavo del Codice della Strada rilevata a mezzo di apparecchio elettronico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in Cancelleria in data XXXXX, il signor XXXXX proponeva ricorso avverso l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. XXXXX, relativa al verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX per violazione dell'articolo 142 comma ottavo del Codice della Strada rilevata a mezzo di apparecchio elettronico, sostenendone con alcune motivazioni la nullità.

Alcuni tra tali motivi (difetto di motivazione, mancata o irregolare sottoscrizione del verbale originario, mancata contestazione immediata dell'infrazione dante causa al verbale originario) riguardano aspetti formali e sostanziali dell'ordinanza opposta e del verbale originario cui la stessa si riferisce; altri (mancanza di qualsiasi elemento identificativo dell'apparecchio elettronico adoperato per la rilevazione dell'illecito dante causa al verbale originario, mancata attestazione del regolare funzionamento dell'apparecchio medesimo) attengono al perfetto funzionamento dell'apparecchio elettronico adoperato per la rilevazione dell'illecito dante causa al verbale originario.

Concludeva il ricorrente per l'annullamento dell'opposta ordinanza prefettizia.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Si costituiva il Prefetto di Viterbo, contestando integralmente quanto dedotto dal ricorrente.

Sosteneva che il regolare funzionamento dell'apparecchio elettronico adoperato per la rilevazione dell'illecito dante causa al verbale originario era stato certificato da personale specializzato, invitando l'Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore dell'illecito medesimo a partecipare alla difesa, delegandovi altresì un funzionario della stessa.

Concludeva per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l'accoglimento previa compensazione delle spese di lite.

Compariva per l'Amministrazione Comunale di XXXXX il funzionario della Polizia Municipale tenente XXXXX, il quale si associava alla richiesta di reiezione del ricorso.

Il Giudicante invitava il tenente XXXXX al deposito della documentazione fotografica disponibile in relazione all'accertamento di cui al verbale originario. Tale invito era però disatteso, in quanto all'udienza di discussione del XXXXX nessuno compariva.

La controversia veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Tutti i motivi di doglianza adottati dal ricorrente sono rilevanti.

Particolare rilievo è da attribuire alla mancata attestazione del regolare funzionamento dell'apparecchio elettronico adoperato per la rilevazione dell'illecito dante causa al verbale originario, posto che l'Autorità che procede ai rilievi fotometrici deve, sotto pena di nullità dell'attività compiuta, fornire la prova del perfetto funzionamento degli apparecchi utilizzati.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Civitavecchia, nella persona dell'Avv. Tommaso Cambrea, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione

- o accoglie il ricorso depositato da XXXX;
- o annulla l'ordinanza prefettizia impugnata;
- o compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Civitavecchia, li 08 marzo 2005

Il Giudice di Pace Avv. Tommaso Cambrea

Depositata in Cancelleria addì 02 maggio 2005

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 5

Giudice di Pace di Lendinara, sentenza del 13 aprile 2005

Estensore Pisani

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI LENDINARA
Dott. Francesco Pisani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 25.01.2005 e vertente

TRA

Avv. CC, in proprio

ricorrente

E

il Sindaco del Comune di XXXX, costituito in persona di un proprio Funzionario

resistente

AVENTE AD OGGETTO

Ricorso avverso il verbale di contestazione n. 3.111/2004 del 8.12.2004 della Polizia Municipale del Comune di XXXX ex art. 22 e segg. L. 24.11.1981 n. 689

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Causa assegnata a sentenza il 13.4.2005.

Conclusioni del ricorrente:

- 1) in via preliminare, voglia il sig. Giudice, ai sensi dell'art. 22 ultimo comma della legge 689/81, sospendere l'esecuzione del verbale impugnato;
- 2) in via pregiudiziale voglia il sig. Giudice dichiarare estinta l'obbligazione pecuniaria di euro 148,85, di cui al verbale di contestazione XXXXX per mancata notifica dello stesso entro il termine di giorni 150 ex art. 201 C.d.S.;
- 3) In via preliminare, voglia il sig. Giudice, accogliere l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 126bis C.d.S., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e ordinare la trasmissione degli atti all'Ecc.ma Corte Costituzionale;
- 4) in via principale, voglia il sig. Giudice, accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento opposto XXXXX ed annullarlo con ogni conseguente effetto, per i motivi esposti in premessa;
- 5) in ulteriore denegata via subordinata ridursi la sanzione al minimo edittale;
- 6) dichiararsi, in ogni caso, l'illegittimità dell'accertamento nella parte in cui applica la decurtazione del punteggio della patente di guida, ex sentenza Corte Costituzionale n. 27 del 24.1.2005.
- 7) in ogni caso, vittoria di spese ed onorari.

Conclusioni del resistente:

Si richiede il rigetto del ricorso siccome infondato per le ragioni sopra esposte con la conseguente pronuncia della parte attrice al pagamento al Comune di XXXX della somma indicata a verbale di accertamento impugnato. Si richiede altresì il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Comunale per resistere in giudizio per la quantificazione del cui importo ci si rimette a giustizia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.01.2005, l'Avv. CC, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, legale, sito in Rovigo, via G., impugnava il verbale di contestazione XXXXX con cui la Polizia Municipale del Comune di XXXX gli aveva comminato la sanzione amministrativa di Euro 137,55, oltre spese di accertamento e notifica, per un totale di euro 148,85, per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.

Risultava dagli atti che in data 01.07.2004, alle ore 16:13 sulla Via Polesana Rovigo, KM 10 + 650 - direzione centro a mezzo di apparecchio automatico di rilevazione in postazione fissa tipo AUTOVELOX modello 104/C2 era stato rilevato che il ricorrente alla guida della sua autovettura Jaguar, tg XXXXX viaggiava ad una velocità di km/h 92, eccedendo, (considerata la percentuale di tolleranza dell'apparecchio autovelox del 5% di cui all'art. 345 Reg. Es. C.d.S.) di km/h 17 il limite massimo stabilito dall'ente proprietario della strada in km/h 70.

La violazione, comportante la decurtazione di 02 punti sulla patente di guida, a quanto risulta dal verbale impugnato veniva dunque accertata in assenza dell'operatore e non immediatamente contestata sulla base di quanto previsto dall'art. 201 comma 1 bis lettera f) del C.d.S., dall'art. 4 del D.L. 20.06.2002 n. 121, convertite con modifiche dalla legge del 01.08.2002 n. 168 e dal decreto prefettizio n. 1711/2003.

A sostegno del ricorso, l'Avv. CC adduceva:

- 1) l'estinzione dell'obbligazione per mancata notifica del verbale di contestazione nel termine di giorni 150 dall'infrazione;
- 2) la nullità dell'accertamento in difetto di contestazione immediata;

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

- 3) la nullità della contravvenzione per mancanza di informazione agli automobilisti che il tratto di strada era assoggettato controllo elettronico senza obbligo di contestazione immediata (art. 168/1 L. 168/02);
- 4) la nullità della contravvenzione in quanto l'apparecchio autovelox 104/c2 era incustodito;
- 5) l'illegittimità' del cartello impositivo del limite di velocità;
- 6) l'omessa taratura dell'apparecchiatura autovelox 104 C/2;
- 7) la mancanza di prova dell'omologazione dell'apparecchiatura autovelox 104 C/2;
- 8) la dichiarata incostituzionalità dell'art. 126-bis nuovo codice della strada;
- 9) la nullità della notifica del verbale di accertamento perché priva di autonoma sottoscrizione e collocazione, distintamente dal verbale.

L'Autorità Amministrativa, costituitasi in giudizio, dimesso fascicolo e memoria di costituzione, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni in essa contenute ed in epigrafe trascritte.

Concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, all'udienza del 6.4.2005 venivano sentiti su fatti di causa sia il ricorrente che il delegato del Sindaco, quindi, a richiesta del ricorrente, il Giudice concedeva un breve rinvio. Alla successiva udienza del 13.4.2005, il ricorrente produceva memoria con documenti ed il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza come da dispositivo in atti di cui dava pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

il Giudice di Pace che tra i numerosi motivi addotti a sostegno del ricorso, senza ombra di dubbio sono meritevoli di accoglimento quelli enunciati al punto 6 (nullità del verbale di contestazione per omessa taratura dell'apparecchiatura autovelox 104/c2 prima dell'uso), e 7 (nullità del verbale per mancanza di prova dell'omologazione dell'apparecchio rilevatore per l'utilizzo senza l'operatore).

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

A tal riguardo sono condivisibili le giustificazioni addotte dall'Avv. CC, ricorrente, ampiamente ed esaurientemente esposte in ricorso ed in memoria e supportate da valida documentazione, allegata.

Va premesso che secondo la Suprema Corte (Cass. 26.8.1998 n. 8649) in materia di velocità, l'efficacia probatoria dell'autovelox ed in genere di tutti gli apparecchi di rilevazione della velocità, opera fino a quando sia accertato il difetto di costruzione, installazione e funzionamento dell'apparecchio.

La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 8515 del 22.6.2001 ha stabilito che la contestazione della fonte di prova onera la P.A. di integrare la documentazione sul punto al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.

Nel caso di specie, il ricorrente ha messo in dubbio il non corretto funzionamento dello strumento, sia a causa della sua mancata omologazione, sia della mancata periodica taratura, circostanze, queste, non contestate dalla Polizia Municipale.

Ciò rilevato, quanto al punto 6 del ricorso, il Giudicante osserva quanto segue: art. 201 C.d.S. comma 1 bis lett f) novellato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214 ha stabilito che in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni (tra cui quella di cui all'art. 142 C.d.S.) possano essere rilevate in assenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate.

Alla luce della succitata norma, ne consegue, che se tali dispositivi non hanno ottenuto tale approvazione, possono essere utilizzati solo se sono gestiti direttamente dagli organi di polizia preposti al controllo del traffico.

In tal senso si è pronunciato il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo con circolare del 26.1.2005 prot. n. M/2413-12 che risulta essere stato trasmesso anche alla Prefettura di Rovigo e da tale Organo diramato a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Rovigo tra cui, evidentemente, anche a quello di XXXX.

Dello stesso parere è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale con circolare dell'8.11.2004

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

prot. n. 3610 ha stabilito che "i rilevatori di velocità attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27.6.2003 n. 151, conv. con legge 1.8.2003 n. 214 che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature omologate. Pertanto, gli attuali dispositivi di controllo delle velocità non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia".

Ebbene, nel caso di specie, l'autovelox mod. 104/C2 matr. n. 908420, utilizzato dalla Polizia Municipale il giorno 1.7.2004, risulta essere stato omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 10.11.1993 prot. n. 2483 e quindi prima dell'entrata in vigore della normativa sopra menzionata.

La Polizia Municipale, da parte sua, non ha dimostrato, come avrebbe dovuto alla luce della richiamata giurisprudenza, che l'apparecchio in questione sia munito della specifica omologazione necessaria per poter essere utilizzato in modo automatico ed in presenza di operatore ai sensi della legge n. 214/2003 che ha novellato l'art. 201 C.d.S.

a Polizia Municipale si è infatti limitata a produrre un documento denominato "certificato di collaudo" rilasciato nel lontano 7.11.2003 dalla CI.TI.ESSE s.r.l. (che risulta essere la ditta distributrice in Italia degli Autovelox), attestante che l'apparecchio sarebbe stato omologato in data 10.11.1993. Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono l'Autovelox 104/C2 matr. n. 908420 può essere utilizzato solo in presenza dell'operatore e non in postazione fissa in assenza di un agente di polizia.

Il motivo dedotto ai punto 6 del ricorso deve essere pertanto accolto.

Ugualmente meritevole di accoglimento è la doglianza di cui al punto 7 (omessa taratura) del ricorso per le ragioni che il Giudicante va ad esporre.

Ai fini di una corretta disamina occorre prendere le mosse dalla legge n. 273/1991 la quale ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura ed ha individuato gli istituti metrologia nazionali (IMP) ora denominati INR1M (Istituto Nazionale Ricerca Metrologica) ossia: l'Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris ed ENEA ciascuno dei quali, nel proprio campo, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche individuati dal D.M. 30.11.1993 n.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

591.

Il compito di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato ai Centri opportunamente accreditati denominati Centri SIT (Servizio di caratura in Italia) preposti a tarare gli strumenti ed emettere i relativi certificati di Taratura.

Questa è la via per ottenere la ed. riferibilità delle misure ai campioni nazionali definita nella norma UNI 30012 punto 3.22 come "proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati generalmente (conservati dagli IMP) nazionali o internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti (effettuata dagli IMP o dai Centri di Taratura SIT)".

L'operazione di taratura è definita dalla norma UNI 30012 punto 3.23 come "insieme delle operazioni che stabiliscono sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando", noto quest'ultimo in quanto si tratta o di un campione di riferimento, a sua volta tarato rispetto a campioni nazionali.

Secondo tale normativa la taratura è necessaria in quanto è l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge e quindi l'unico sistema per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a tali campioni, sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia durante l'uso.

Qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovuti a: invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni, shock meccanici, shock termici, variazioni della tensione di alimentazione.

Ed infatti, nel caso di uno strumento di alta precisione quale l'autovelox 104/C2 il manuale d'uso prodotto per estratto dal ricorrente, prescrive e raccomanda che debbono essere evitati, urti, vibrazioni eccessive, cadute, l'esposizione a temperature superiori a 40° C ed inferiori a -10° C o a campi magnetici o elettrici, situazione queste, che possono alterarne il corretto funzionamento.

A evitare tale inconveniente la legge n. 273/1991 in combinato disposto con le norme tecniche

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

internazionali UNI 30012 ha per l'appunto stabilito l'obbligo di effettuare la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione e tali sono certamente gli autovelox ai quali perciò tale normativa deve essere senz'altro applicata.

A completare il quadro normativo è poi intervenuto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10.12.2001 precisando (art. 1 lett. e) che per verifica periodica deve intendersi l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti".

Per di più l'art. 2 del medesimo decreto sancisce che i laboratori preposti alla verifica periodica, per l'appunto (centri di taratura (SIT) istituiti dalla legge n. 27/1991, devono offrire garanzie di indipendenza cioè non devono avere rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici.

Il che significa che le tarature periodiche non possono essere effettuate né dalla ditta produttrice, né dalla ditta distributrice degli autovelox, ma solo dai SIT accreditati.

Sennonché, come risulta dalla lettera del Servizio di Taratura in Italia del 24.12.2004 (doc. n. 8 allegato al ricorso), a tutt'oggi nel nostro Paese non esistono laboratori accreditati dal SIT per la taratura di strumenti misuratori della velocità di autoveicoli denominati autovelox.

Ne consegue, che allo stato, in violazione di quanto stabilito dalla legge italiana (n. 273/1991) ed internazionale (UNI 30012), nessun autovelox viene assoggettato a tarature periodiche cosicché in Italia tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità, sia quelle gestite direttamente dagli agenti di polizia, sia quelle a postazione fissa funzionanti in automatico cioè senza la presenza di personale, sono illegittimamente utilizzate.

Sul punto vi sono state numerose sentenze che, in ossequio alla normativa sopra indicata, hanno sancito l'applicazione della legge n. 273/1991 agli autovelox ed il conseguente obbligo della loro taratura (Giudice di Pace di Teano del 18.12.2000, Giudice di Pace di Rovigo del 23.9.2004, Giudice di Pace di Gonzaga del 9.12.2003, Giudice di Pace di Porretta Terme del 6.12.2004, Giudice di Pace di

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Taranto del 27.10.2004, Tribunale di Lodi del 22.5.2000). In particolare degna di nota appare la sentenza del Tribunale di Lodi il quale, facendo proprie le risultanze della e. tu., disposta in corso di causa su un autovelox 104 C/2, con sentenza n. 363/00 del 22.5.2000 ha statuito che "In assenza di tarature, non è possibile correggere eventuali errori sistematici di uno strumento, né rilevare e conseguentemente correggere, errori derivanti da variazioni nel tempo delle sue caratteristiche metrologiche, dovute ad esempio a variazioni delle regolazioni interne intervenute durante l'uso".

Tale sentenza ha accertato inoltre, che i possibili errori di misura derivanti dalla mancanza di tarature dell'autovelox 104 C/2 possono portare a valori dell'incertezza di misura dal +/-14,7% al +/-15,9%.

La sentenza ha anche precisato che: "In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli Enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.

La sentenza ha inoltre espressamente stabilito che nessuna tolleranza forfetaria, neppure quella del 5% di cui all'art. 345 Reg. C.d.S. può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare errori sistematici che non può essere sostituita neppure da alcun sistema di autodiagnosi.

Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che le risultanze dell'autovelox di cui è causa, sprovvisto di regolare Certificato di Taratura SIT, sono completamente inattendibili. L'autovelox in questione, infatti, non solo non è dotato di specifica omologazione per essere utilizzato senza operatore, ma non risulta essere mai stato tarato o sottoposto a revisione o manutenzione cosicché nessuna garanzia vi è che la velocità segnalata di 92 Km/h corrisponda a quella effettivamente tenuta dal ricorrente. Tra l'altro, non va neppure trascurato che la presunta infrazione è stata rilevata alle ore 16,13 del 1.7.2004 dopo che l'apparecchio, rinchiuso in un contenitore di metallo, era da molte ore sottoposto ad irraggiamento solare raggiungendo molto probabilmente una temperatura superiore ai 40° C indicati dal manuale d'uso.

La circostanza inficia ancor più l'attendibilità della rilevazione posto che il manuale d'uso sconsiglia

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

proprio l'uso prolungato di autovelox in presenza di temperatura superiore ai 40° C.

Per tali ragioni, anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.

Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di XXXX, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18/C/05 promossa dall'Avv. CC nei confronti del Sindaco del Comune di XXXX con ricorso, depositato il 25.01.2005 così provvede:

- 1) accoglie il ricorso, per l'effetto annulla il verbale impugnato;
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Lendinara il 13.04.2005.

Il Giudice di Pace (Dott. Francesco Pisani)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 6

Giudice di Pace di Lecce, sentenza del 10 giugno 2005

Estensore Tamburano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI LECCE

Il Giudice di Pace del Mandamento di Lecce, nella persona dell'avvocato Oronzo Tamburano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 2029 del R.G.A.C. 2005 e vertente

TRA

XXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato L. Mariano

opponente

E

Amministrazione Comunale di XXXX

opposta contumace

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni per l'opponente

Annullare il verbale numero XXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXX in data 10 ottobre 2004 sulla strada provinciale numero 2 Vernole – Meledugno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato addì 10 marzo 2005, XXXX – come sopra rappresentata e difesa – proponeva opposizione avverso il verbale numero XXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXX in data 10 ottobre 2004 sulla strada provinciale numero 2 Vernole – Meledugno.

Il predetto verbale veniva spiccato a seguito della violazione, non immediatamente contestata perché la pattuglia era impegnata in altre contestazioni (motivazione sistematicamente ripetuta dall'organo accertatore), della norma di cui all'articolo 142 comma ottavo del Codice della Strada.

Eccepiva la ricorrente l'incompetenza territoriale dell'organo accertatore e l'utilizzo di apparecchiatura non conforme alle disposizioni legislative vigenti.

Il ricorso è fondato.

L'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione contestata non è tarata come da legge vigente presso centri autorizzati e indicati dal S.I.T.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Pertanto l'omologazione e la taratura della medesima non rispondono ai requisiti di legge e, dunque, l'opposto accertamento è nullo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, visto l'articolo 23 della legge 689/1981, così provvede:

- o annulla il provvedimento impugnato;
- o condanna l'Amministrazione Comunale di Vernole al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro...(omissis)...

Sentenza esecutiva ope legis.

Lecce, 8 giugno 2005

Depositata in Cancelleria addì 10 giugno 2005

Il Giudice di Pace (Avv. Oronzo Tamburano)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 7

Giudice di Pace di Bari, sentenza del 07 luglio 2005

Estensore Frugis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI BARI

Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Giuseppe Frugis, nella causa civile n. 1202 RG 05, all'udienza del 06.07.2005, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

tra

F. R., omissis

ricorrente

e

Amministrazione Comunale di XXXX

convenuta

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.2.2005, l'istante si opponeva al verbale n. XXXXX, elevato in data 13.12.2004 dalla Polizia Municipale di XXXX per una presunta violazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada.

Esponesse che l'infrazione, non contestata immediatamente, era stata accertata mediante rilevazione dell'apparecchio marca "ELTRAFF" mod. Velomatic 512 (103/B), munita di omologazione n. 2961 del Ministero dei LL.PP. del 27.11.1989.

Oltre alla sanzione pecuniaria di €. 137,55 le erano stati decurtati n. 2 punti dalla patente, in applicazione dell'art. 126 bis del C.d.S.

Deduceva più motivi di censura, tra cui l'uso illegittimo dello strumento di rilevazione della velocità, perché non munito della certificazione relativa alla c.d. taratura.

Nessuno si costituisce per il Comune di XXXX che, peraltro, non provvedeva neppure alla trasmissione degli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione, così come richiesti con l'ordinanza del 24.2.2005 di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Sulle conclusioni rassegnate dall'opponente, la causa veniva decisa all'udienza del 6.7.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In materia di violazione al CdS, il principio generale sancito dall'art. 200 comma 1° è costituito dall'obbligo della contestazione al trasgressore nell'immediatezza del fatto: ciò rispondeva e risponde ancora oggi, all'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione e dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Nell'immediato contraddittorio, infatti, il trasgressore viene posto in condizione di svolgere appieno la propria difesa ed eventualmente di far valere le buone ragioni.

L'omessa contestazione immediata, quindi, non può che determinare, inequivocabilmente, l'effetto

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata, come più volte affermato dalla Cassazione, essendo strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, nei cui confronti la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito mossogli può essere giustificata solo in presenza di motivi che rendano "impossibile" tale contestazione immediata.

Anche nei casi prefissati dall'art. 384 del Regolamento del CdS, di impossibilità della contestazione immediata, devono essere esposti i motivi di tale impedimento.

Con la legge n. 214/2003, poi, il legislatore, novellando l'art. 201 con l'introduzione del comma 1 bis, ha previsto altri casi nei quali è possibile prescindere dalla contestazione immediata, definita ora "non necessaria".

Ma tra queste ipotesi, però, assume una rilevante importanza quella prevista dal punto f) del citato comma 1 bis, perché afferisce alle moderne apparecchiature elettroniche di rilevazione, per la possibilità di essere utilizzate senza il presidio di agenti accertatori.

L'innovazione, così come introdotta dal DL 168/02, infatti, consente di installare apparecchiature per il controllo e l'accertamento delle infrazioni senza l'obbligo della presenza dell'organo accertatore e, quindi, senza l'obbligo della contestazione immediata, se dotate di omologazione ai sensi dell'art. 45 comma 6 del CdS.

A ben vedere, però, non risulta inficiato il principio sancito dall'art. 200 comma 1 del CdS, perché resta sempre l'obbligo inderogabile per la P.A. di indicare la causa che non ha consentito la contestazione immediata ricorrente nel caso di specie.

Così delineato il quadro normativo entro il quale si colloca la disciplina dell'obbligo della contestazione immediata, nell'ottica della tutela del diritto di difesa del cittadino, resta da vedere se con l'enorme diffusione delle apparecchiature elettroniche di controllo della velocità abilitate alla rilevazione senza la presenza dell'agente accertatore, si è di fatto escluso, a priori, la contestazione immediata e, quindi, se la sanzione amministrativa, scaturita solo da una rilevazione strumentale, può rientrare nei parametri della

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

legittimità.

E' vero che le apparecchiature elettroniche devono essere munite di una nuova omologazione (secondo le modifiche apportate dal D.L. 151/03) per poter eludere la presenza dell'operatore di polizia, ma ciò può non essere sufficiente a garantire il corretto accertamento della violazione.

Non deve apparire fuori luogo l'insegnamento della Suprema Corte quando ha inteso definire l'accertamento dell'infrazione, non quale "generica e approssimata percezione della commissione della violazione" ma quale risultato conseguente al compimento delle indagini finalizzate a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione (Cass. Civ. n. 2926/94).

In altre parole, la Suprema Corte ha inteso richiamare l'attenzione sulla necessità di svolgere un completo e rigoroso accertamento prima di contestare l'infrazione.

A questo punto c'è da chiedersi qual è la rilevanza probatoria degli accertamenti effettuati a distanza da uno strumento elettronico, sotto il profilo dell'inconfutabilità dei dati registrati.

La risposta a tale interrogativo, non può che essere riferita alla c.d. "taratura" dello strumento elettronico di rilevazione della velocità.

Non a caso, infatti, la legge 273/91 e le norme tecniche internazionali UNI 30012 avevano previsto l'obbligo di effettuare la taratura di tutti gli strumenti di misurazione compresi, ovviamente, il c.d. "velomatic".

La taratura, infatti, quale "insieme delle operazioni che stabiliscono sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando", rappresenta l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo.

Solo così è possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino che, altrimenti,

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

rischiava di essere compromesso dalle innovazioni introdotte dalle norme sopra richiamate.

La estrema delicatezza, poi, di detti strumenti elettronici, il cui funzionamento può essere alterato da numerosi fattori, quali l'urto, le eccessive vibrazioni, le cadute, l'esposizione a temperature superiori a 40 ° C e inferiori a - 10 ° C o ai campi magnetici o elettrici, comporta la necessità di procedure di verifiche periodiche per il mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura e ciò non solo per finalità di tutela della fede pubblica, ma anche per rientrare nei parametri della legittimità di cui si è parlato prima.

Se deve arguire, quindi, che non possono costituire fonti di prova i dati rilevati dalle apparecchiature se munite solo della omologazione, prevista dalle norme richiamate.

Se ritorniamo, per un attimo, ai principi della contestazione dell'infrazione nell'immediatezza del fatto, non può revocarsi in dubbio che ciò, comunque, consentiva un bilanciamento tra l'interesse pubblicistico alla prevenzione/repressione degli illeciti amministrativi e il principio della effettività del diritto di difesa del cittadino, mentre con l'automatico controllo attraverso uno strumento tecnico, tale diritto di difesa non è pienamente garantito, non avendo, il cittadino, a disposizione alcuno strumento di verifica dei risultati.

Nell'evidente asimmetria delle due posizioni in cui si vengono a trovare il cittadino da una parte e la Pubblica Amministrazione dall'altra, l'uso di apparecchiature elettroniche senza un presidio di agenti di polizia, cui poter rivolgere in prima istanza, una difesa e sollevare eccezioni, comporta l'inderogabile necessità che la rilevazione della velocità sia il risultato non solo di una procedura rigorosa, trasparente e controllabile – è bene sottolineare che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile – ma anche il frutto di un accertamento operato da una apparecchiatura elettronica ad alta affidabilità tecnica che non possa essere messa in alcun modo in discussione.

E' opportuno rilevare, in ultimo, che la legge 273/91 ha previsto centri di taratura "SIT", abilitati al rilascio del "certificato di taratura", che a tutt'oggi non sono operativi.

Appare ovvio, poi, che spetti alla Pubblica Amministrazione fornire prova inconfutabile della

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

sussistenza della violazione amministrativa in capo all'opponente.

Nel caso in esame, il Comune di Bari non ha inteso neppure contrastare l'opposizione della ricorrente.

Per tutte le considerazioni svolte, in mancanza di regolare certificazione di taratura, le risultanze scaturite dal velomatic 512, non possono essere considerate fonti di prova della violazione contestata.

Ritenuta, pertanto, fondata l'opposizione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso, di cui in narrativa, così provvede:

- o accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il verbale impugnato, e tutti gli atti presupposti e collegati;
- o condanna l'Amministrazione Comunale di XXXX al pagamento delle spese di causa che liquida, in favore del difensore della ricorrente, anticipatorio, in €... (omissis)...

E' esecutiva.

Bari, 07.07.2005

Il Giudice di Pace (Avv. Giuseppe Frugis)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 8

Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, sentenza del 20 luglio 2005

Estensore Capodieci

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI SAN PIETRO VERNOTICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace, Avv. Giuseppe CAPODIECI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 361/04 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a verbale di accertamento n.941/DFV/11 della Polizia Municipale di XXXXX del 27.08.04 notificato il 07.09.04 a mezzo posta”

tra

M. G., rappresentato e difeso dall'Avv. G.M. Rainò

ricorrente

e

Amministrazione Comunale di XXXX, rappresentato e difeso per delega dal Comandante la P.M., Capitano XXXX

opposto

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Conclusioni per il ricorrente :

- previa sospensione, accertare e dichiarare la nullità del verbale opposto perché completamente illegittimo ed infondato per quanto in motivazione, con vittoria di spese e compensi di lite;

Conclusioni per l'opposto:

- Rigettare la domanda del ricorrente poiché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni di cui alla comparsa, con vittoria di spese e compensi di lite

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato il 06.10.04 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale in oggetto elevato dalla Polizia Municipale di XXXX per la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S. chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per:

- 1) Irregolarità dell'accertamento operato dai verbalizzanti;
- 2) Irregolarità ed inefficacia del segnale di limitazione della velocità;
- 3) Inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento;
- 4) Illegittimità per omessa contestazione immediata;
- 5) Violazione dell'art.4 L.n.65/1986;

Con proprio decreto questo Giudice ha fissato l'udienza del 21.01.04 per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento di depositare in cancelleria copia degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione del verbale.

In data 07.12.04 si è costituito in cancelleria l'opposto con comparsa di risposta deducendo la piena legittimità e rispondenza al diritto dell'opposto verbale e, comunque, rigettarsi il ricorso poiché infondato.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

All'udienza dell'11.03.05, su richiesta del ricorrente, al presente giudizio è stato riunito quello avente n.504/04 stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Alla successiva udienza del 11.05.05 è comparso il procuratore del ricorrente che ha ulteriormente precisato il contenuto del ricorso e ha chiesto di precisare le conclusioni e discutere la causa. Previa autorizzazione di questo Giudice ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate ed ha discusso oralmente il ricorso.

Questo Giudice si è ritirato in camera di consiglio e di poi ha dato lettura in udienza del dispositivo

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto ed il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo sotto diversi profili che di seguito verranno enucleati..

Ai fini della decisione del presente ricorso è d'uopo anzitutto premettere che la contestazione immediata è la forma di "scienza legale" adottata dal CdS, cioè dal legislatore, poiché mette immediatamente il soggetto in condizioni di conoscere l'addebito che gli viene mosso pressoché contestualmente alla commissione del fatto, ponendolo quindi nelle condizioni ideali per esercitare al meglio il proprio diritto di difesa. (Cfr. artt. 200, 201 C.d.S) Le espressioni usate nei predetti articoli evidenziano da un lato che la notificazione dovrebbe costituire una forma "residuale" di comunicazione del s.p.v. e dall'altro che la contestazione immediata, quando sia possibile, non può essere omessa per scelta decisionale dell'accertatore.

Detto ciò, va rilevato che la L. 214/2003 ha ridisegnato l'impianto dell'art.201 introducendo il comma 1-bis nel quale sono indicate le ipotesi per le quali la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di legge.

Il caso de quo, art 201 c.1-bis C.d.S., lett.e) caso nel quale non è ritenuta la necessità della contestazione immediata:

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti da gli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

L'ipotesi in esame (violazione dell'art.142, 8° comma C.d.S.) appare sussumibile sub lett. e) della predetta elencazione a condizione che detti apparecchi di rilevamento siano direttamente gestiti dagli agenti di Polizia Stradale e nella loro disponibilità, che consentano la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Ora, a tacere i non pochi dubbi di questo Giudice che l'apparecchio in uso alla Polizia Municipale di XXXX, "Autovelox mod. 104/C2" sia o meno in grado di rilevare la violazione in tempo anteriore o successivo al transito del veicolo.

Numerose sentenze di altri Giudici di Pace (Cfr. Giudice di Pace di Varese, sentenza n.35/01) attestano esattamente il contrario di quanto costantemente asserito dagli odierni accertatori, e cioè che tale apparecchio rileva la violazione di eccesso di velocità in un momento anteriore al transito del veicolo.

Ma sul punto è risulta chiaro il funzionamento dell'apparecchio in dotazione, dotato di doppio sensore laser che consente la determinazione della velocità eccessiva solo dopo il rilevamento del secondo sensore ,il quale trasmette l'impulso alla macchina fotografica che fotografa il trasgressore,la data ,l'ora e la velocità del mezzo.

“In tale caso ,scrive l'opposto,il veicolo si trova a metri 16,00 dal sensore ovvero dall'auto di servizio in uso al personale”.

Per quanto è dato intendere, il sopradetto modello di Autovelox è dotato di un "display" sul quale appare la velocità di transito del veicolo trasgressore solo quando già il veicolo è transitato, per cui

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

l'operatore non posto nella condizione di rilevare l'eccesso di velocità a distanza e, quindi, in anticipo rispetto al transito del veicolo davanti al posto di controllo, cosa che gli consentirebbe, in astratto, la contestazione immediata ed il fermo del veicolo.

Diversamente ragionando, e cioè che l'apparecchiatura effettivamente consente la determinazione dell'illecito solo in tempo successivo al transito del veicolo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento, si pone la questione per l'Amministrazione procedente al rilievo: se può essa prescegliere una modalità operativa che prescinda dalla contestazione immediata; cioè la scelta della P.A. di apparecchiature che di per sé (per come sono costruite) non consentono che la rilevazione dell'illecito allorquando il veicolo si trovi a distanza tale da non poter essere fermato.

Il cardine del ragionamento, in buona sostanza è il seguente: se l'attrezzatura di cui dispone l'organo accertatore non permette la contestazione immediata (a cagione della tecnologia di costruzione dell'apparecchio in uso) essa può essere omessa ora come prima dell'entrata in vigore del D.L. 151/03, ove invece l'apparecchio di rilevamento consenta, in una qualche modalità operativa, la determinazione dell'illecito prima del transito del veicolo, la contestazione immediata permane obbligatoria. Secondo questo Giudice la P.A. non può unilateralmente scegliere di preconstituirsì un'ipotesi di deroga alla contestazione immediata a prescindere dall'ipotesi di impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari, ipotesi che però cade appieno nella sfera di apprezzamento dell'A.G. investita del problema.

Dalla documentazione prodotta dall'opposto non si evincono le operazioni di "taratura" dell'Autovelox utilizzato essendo solo stata richiamata la data della sua omologazione: n.418 del 12.01.91 e n.2483 del 10.11.93.

Al riguardo il vigente art. 226 e 192 del D.P.R.495/92, al c. 8, ed in relazione all'art. 45 c. 6 C.d.S., prevedono che "Il fabbricante assume le responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità del prototipo e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale".

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

La norma UNI 30012, nota 23, relativa alle dette apparecchiature, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti, riporta la necessità di una taratura periodica e della definizione dell'incertezza di misura.

Dal combinato disposto delle due suddette normative scaturisce la necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione utilizzata nel rilevamento di velocità.

Detti apparecchi sono soggetti a controlli in conformità alla legge vigente. La taratura dell'apparecchio, nel caso di specie, dalla documentazione esibita dal Comune opposto, non risulta eseguita presso il competente centro S.I.T. come previsto dalla legge. Su questo argomento vi è un numero notevole di sentenze come la presente da parte di molti uffici del Giudice di Pace d'Italia (Cfr. Sent. Gdp di Lecce nn. 1212/05, n. 1444/05 ed altre).

Il Comune opposto non ha fornito un certificato di taratura del misuratore in uso, né la data di fabbricazione, né è stata prodotta l'attestazione di conformità prevista dall'art. 192, c. 8, del Reg. Esec. CdS da parte della ditta costruttrice, per cui, conseguentemente, viene meno l'attendibilità della rilevazione eseguita in data 21.04.04 con la suddetta apparecchiatura.

La taratura, dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da eventuali errori anche di tipo sistematico.

Per motivi di economia processuale, pur non condividendosi alcuni motivi specifici di annullamento di cui al ricorso, gli stessi restano irrilevanti ai fini della decisione, poiché l'art. 23 L. 689/81 consente al giudice una specifica possibilità decisoria non circoscritta alle richieste e deduzioni delle parti ove la illegittimità risulti ex actis dalla documentazione allegata dall'opponente; (Cfr. C. Cost. sent. n. 534 del 05.12.1990).

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Il verbale contestato inoltre non indica, come dovrebbe, in relazione all'art.142, c. 6 e 345 Reg. di Esec. CdS., che " le apparecchiature di cui al comma 1) devono essere gestite direttamente dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 CdS e devono essere nella disponibilità degli stessi" (art.345 comma 4 ,reg. es. CdS.).

Concludendo, questo Giudice, fermo restando il principio della insindacabilità per il ricorrente di contestare le modalità di gestione del servizio di vigilanza da parte della P.A.,per quanto motivato l'impugnato verbale risulta illegittimo e va pertanto annullato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXXX con atti depositati in cancelleria rispettivamente il 05.10.04 e 17.12.04 avverso il verbale di accertamento n. 941/DFV/11 del 27.08.04 elevato dalla Polizia Municipale di XXXX;

Visti gli art. 22 e 23 Legge 689/81;

Disattesa ogni contraria richiesta, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento opposto.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in San Pietro Vernotico (Br) oggi 11.05.05

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Giuseppe CAPODIECI)

Depositata in Cancelleria il 20/7/2005

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Allegato giurisprudenziale numero 9

Giudice di Pace di Lagonegro, sentenza del 30 settembre 2005

Estensore Di Stefano

UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE
LAGONEGRO
N. 237/05 R.G.A.C.
N. 293/05 SENTENZA
R. 1236/05 CRON.
N. 298/05 REF.

Foglio da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del giorno 30.09.2005
nella causa civile iscritta al n. 237/2005 R.G. promossa da

D. OLA

Rappresentato e difeso dall'Avv.

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI POTENZA, in persona del PREFETTO p.t.(contumace)

RESISTENTE

avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prot. n.
1614/R/2004/AREA V, emessa dal Prefetto di Potenza il 31.03.05 e notificata il
30.04.2005.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lagonegro

in persona della Dott.ssa Maria Carmela Di Stefano

Visto l'art. 23 L. 689/81

Preso atto delle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente dopo la
discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto
Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24.05.2005, D'A [redacted] la faceva pervenire, a mezzo posta, presso la Cancelleria di questo ufficio un ricorso, con cui proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1614/R/2004/Area V, emessa dalla Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., in data 31.03.2005 e notificata il 30.04.2005, in virtù della quale veniva rigettata l'opposizione in sede gerarchica proposta avverso il verbale di contestazione n. 573A/2004/V Pr. 604/2004, redatto dal Corpo Polizia Municipale di Lagonegro, gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 85,82, di cui € 67,20 quale sanzione amministrativa ed € 13,02+5,60 per spese di notifica, quale sanzione amministrativa, per aver violato l'art. 142/2-7 C.d.S., al fine di ottenerne l'annullamento per i seguenti motivi:

- a) illegittimità del verbale di contestazione per omessa contestazione immediata;
- b) insussistenza delle garanzie di affidabilità dell'autovelox;
- c) mancata indicazione della taratura dell'apparecchio utilizzato.

Il Giudice, ex art. 23, co.2., L. 689/81, fissava la data del giorno 30.09.2005 per la comparizione delle parti dinanzi a sé.

All'odierna udienza, instauratosi il contraddittorio, risultava presente soltanto il procuratore del ricorrente Avv. [redacted], che insisteva per la declaranda nullità della ordinanza-ingiunzione e chiedeva l'accoglimento, per quanto di ragione, della proposta opposizione.

Nessuno compariva per la Prefettura, che né si costituiva in giudizio con fascicolo di parte e comparso di risposta né trasmetteva la richiesta documentazione, benché il

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

ricorso e il pedissequo decreto le fosse stato ritualmente notificato, donde si provvedeva ex art. 171 c.p.c. a dichiararne la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'opposta Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto p.t., in quanto, benché ritualmente citata, né si è costituita né ha prodotto alcuna documentazione.

Nel merito il ricorso, ammissibile e procedibile, merita accoglimento.

Il D'Angelo eccepisce la invalidità del provvedimento **per mancata contestazione immediata della violazione**, adducendo che la Polizia non ha fornito alcuna giustificazione in merito, attesa la mancata indicazione di un effettivo pericolo o intralcio alla circolazione.

Tale motivo del ricorso è infondato, avuto riguardo alle disposizioni di cui al D.L. 151/2003, convertito nella legge 214/2003, il quale stabilisce per sette ipotesi, espressamente indicato, **la non necessità della contestazione immediata**.

Per quanto detto, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, co.2, lettere A e B, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, **gli organi di polizia stradale**, di cui all'art. 12, co.1, del predetto decreto legislativo, in virtù delle direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, sulle strade di cui all'art. 2, co.2, lettere C e D, del citato D.Lgs., ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2, n.2766/Dep./02, datato 22.11.2002.

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Dal combinato disposto degli artt. 141 e 142 C.d.S. emerge con evidenza come i limiti di velocità rappresentano un elemento importante sia per la sicurezza della circolazione sia per la tutela della vita umana.

La interdipendenza tra le predette norme è, poi, sancita espressamente all'art. 142, comma 5.

Circa la determinazione dei predetti limiti, sono considerati fonti attendibili di prova le risultanze dovute all'uso di dispositivi di rilevamento a distanza per violazione agli artt. 142, 148 e 176, che è stato attualmente disciplinato dall'art. 4 del D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, come modificato dall'art. 7 del D.L. 27.06. 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214.

L'accertamento della velocità mediante lo strumento "autovelox", costituisce, quindi, fonte di prova, se debitamente omologato, salvo il caso in cui si accerti un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento (Cass., 6337/1996, 9441/2001).

L'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, ancora, tra i casi in cui sussiste l'impossibilità all'immediata contestazione il caso in cui il trasgressore sia nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari ed infatti i verbalizzanti sul punto così motivano: "non era consentito fermare il veicolo in piena sicurezza)".

Si consideri, altresì, il fatto che l'accertamento della violazione, nel caso *de quo*, è stato effettuato a mezzo dell'apparecchiatura "AUTOVELOX VELOMATIC 512-2F, Matricola n. 01952, il che significa che solo dopo lo sviluppo dei fotogrammi,

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

ravvisata la violazione, è stato possibile al personale operante procedere alla redazione del verbale di accertamento ed alla relativa comminazione della sanzione.

Nondimeno, è solo il caso di ricordare che costituisce, ormai, *ius receptum* il principio secondo cui sussiste una insindacabilità da parte del giudice di merito sia circa l'organizzazione del servizio di polizia stradale sia relativamente al *modus operandi* della P.A. nella modalità di contestazione dell'infrazione (Cass., 10110/2004).

Tra l'altro, recentemente, l'intervento del legislatore, eliminando una molteplicità di questioni sollevabili in sede giudiziaria, ha escluso alcune infrazioni dalla contestazione immediata, per cui non vi è neppure più la necessità di motivare sul punto (art. 201, co.1-bis), perché, per legge, le violazioni sono ritenute non contestabili nell'immediatezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 D.L. n. 121 del 20.06.02, convertito in legge n. 168 del 01.08.02 e dell'ordinanza del Prefetto di Potenza n. 2766/Dep/02 del 18.12.2003".

Il ricorso va, invece, accolto per l'ulteriore rilievo mosso dall'opponente il quale, legittimamente, eccepisce la mancanza di un sostanziale elemento, che attiene all'accertamento ed al conseguente verbale di contestazione e cioè l'obbligatorietà della taratura dell'apparecchio, il che determina la nullità del provvedimento sanzionatorio.

In merito nulla ha, invero, provato l'opposta P.A., a cui spettava fornire, oltre alla sussistenza della violazione amministrativa con relativa imputazione in capo all'opponente, in particolare la dimostrazione circa l'eccepita mancata taratura

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

periodica dell'apparecchio da parte di uno degli organismi previsti dalla L. 273/91.

Infatti, a seguito di tale legge, sono stati individuati specifici istituti metrologici nazionali (IMP), ciascuno dei quali, nel proprio ambito di competenza, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, di cui al D.M. 391/1993, fornendo le unità del sistema internazionale (SI), realizzate direttamente o a mezzo dei SIT (centri di taratura del Servizio di Taratura in Italia).

Quindi, non possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature soltanto omologate, ma è necessario che tali risultanze siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla correttezza ed attendibilità della misurazione.

Pertanto, in assenza di un'idonea taratura, qualsiasi tipo di autovelox non è attendibile.

Se, poi, viene richiamato l'art. 345 Reg. C.d.S., non certo potrà affermarsi che, nel caso di specie, la velocità è stata fissata in modo chiaro e accertabile.

E' opportuno, altresì, precisare e chiarire che il certificato di taratura è altra cosa rispetto a quello di omologazione, infatti diversi riferimenti normativi a livello nazionale ed internazionale richiedono esplicitamente la taratura delle apparecchiature atte a misurare la conformità o non conformità dei valori misurati in base a determinati requisiti e, per l'appunto, l'autovelox ricade in questa classe di apparecchiature, per cui solo la taratura consente di accertare se lo strumento

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

funziona o se è affetto da una serie di errori sistematici (ad es. misura sempre un po' più o un po' meno dell'effettiva velocità dell'autoveicolo).

La tolleranza riportata consente semplicemente al produttore di produrre oggetti simili all'esemplare depositato al Ministero dei LL.PP., in certi limiti di valore, tale concetto, però, è solo relativo alle inesattezze di fabbricazione ammissibili, atteso che non è possibile pensare di produrre oggetti tutti assolutamente e perfettamente simili al primo esemplare.

La norma UNI 30012, il cui campo di applicazione è relativo agli apparecchi "...i risultati della misurazione sono utilizzati per dimostrare la conformità a determinati requisiti"... riporta la necessità di una taratura periodica e della definizione dell'incertezza di misura, considerato che in qualsiasi campo di misura, il risultato dell'operazione non è completo, se non include l'informazione riguardo all'incertezza di misura.

Al fine di una maggiore chiarezza: ogni strumento deve essere corredato di un certificato di taratura e di certificato di conformità; il primo attesta che il valore di misura espressa dallo strumento è esatto con un margine di errore, il secondo attesta che lo strumento è conforme all'originale per come dichiarato in fase di omologazione.

Pertanto, la eventuale verifica, effettuata dagli agenti della strada, non consente assolutamente di definire il corretto funzionamento, atteso che i pp.aa. non possono essere certo paragonati al personale tecnico preposto a tale operazione e nessun dispositivo di verifica interno può sostituire la taratura, poiché accertando soltanto il

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

corretto funzionamento degli organi interni non è in grado di garantire che le misure siano corrette.

Il risultato finale, in base alla norma EAL R1, sottoscritta anche dall'Italia, deve così essere redatta: velocità da contestare al guidatore = velocità rilevata – tolleranza - incertezza di misura.

A questo valore, infine, bisogna applicare la curva di taratura per ottenere l'effettivo valore da contestare, infatti non è assolutamente certo che uno strumento che sembri funzionare correttamente esegua anche misure corrette.

La curva di taratura è, infatti, una relazione matematica che lega il valore letto dallo strumento al valore del misurando (ad es. la relazione di taratura, che è proprio di ogni singolo esemplare, può essere di tipo moltiplicativo: i valori letti vanno moltiplicati per 0,9), solo così da un punto di vista tecnico è possibile accertare scientificamente la regolarità del funzionamento delle predette apparecchiature o se esse presentano errori, anche, di tipo sistematico.

In nessun verbale, invece, appare una valutazione dell'incertezza di misura dello strumento, né vengono riportate le condizioni di utilizzo e l'influenza delle stesse sul risultato della misurazione (condizioni di alimentazione, ambientali, condizioni di installazione su strada, strumento a bolla- Sentenza G.d.P. di Lendinara 96/2005)).

In definitiva, solo con il risultato di una taratura è possibile ottenere, con certezza e con correttezza, la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di stabilire i valori rappresentati da un campione, corrispondenti ai valori noti di un misurando (

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

Infatti, questo giudicante osserva e sottolinea che il quantum di tolleranza, prescritto dall'art. 345, co.2, Reg.d.S., in virtù del quale al valore rilevato va applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/h, invero, desta non poche perplessità e dubbi, attesa la ostentata precisione e certezza sulla la regolarità del funzionamento del rilevatore di velocità evidenziata dalla P.A.

Va considerato, infine, che non può esistere alcun sistema di autocontrollo così come nessuna tolleranza forfettaria in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali (G.d.P. di Lecce 15.04.2005, di Porretta Terme 06.12.2004, di Taranto 27.10.2004, di Rovigo 23.09.2004, di Gonzaga 10.12.2003).

L'apparecchio, oltre a quanto esposto, deve rispettare, dunque, le parti della risoluzione OIML R91 e OIML-D70 (Organisation Internationale de Métrologie Légale, di cui l'Italia è membro) che prescrive la taratura periodica dello strumento anche se esistono già normativa UNI 30012 e EARL R1.

Considerato, dunque, che gli autovelox determinano transazioni economiche e sanzioni amministrative, essi ricadono sicuramente nell'ambito della Metrologia Legale e, pertanto, al fine di garantire la correttezza delle misure, devono essere periodicamente tarati presso i Centri SIT, i soli accreditati per tale operazione (in Italia fino ad oggi ancora non ci sono), anche in considerazione del fatto che tale preventivo controllo risulta essere ancora più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile (Trib. Lodi 02.05.2000).

Per metro tuzionismo è il caso di osservare che anche nel decreto n. 2483 del

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

10.11.1993 del Ministero dei lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione stradale, è evidenziata la circostanza secondo cui per lo strumento elettronico de quo non è prevista alcuna taratura periodica, pertanto la misura è completamente inattendibile, essendo possibili errori fino al 15,9%, così come dimostrato da una C.T.U. disposta su di un modello di autovelox (Trib. Monocratico di Lodi 22.05.2000).

Per quanto detto, il ricorso va accolto, perché il ricorrente eccepisce la mancanza di un sostanziale elemento, che attiene all'accertamento (da considerarsi irripetibile) e cioè l'obbligatorietà della taratura dell'apparecchio, per cui il verbale di contestazione impugnato, venuta meno l'attendibilità di quanto rilevato dall'autovelox *de quo*, risulta inficiato da nullità, con il conseguente effetto che l'accertamento appare a questo giudicante né legittimo, né idoneo a provarne la fondatezza, sia perché non aderente alla vigente normativa sulla misurazione della velocità, sia in quanto è frutto di una valutazione non scientificamente provata e dimostrata.

Tra l'altro, l'opposta Amministrazione, indipendentemente dalla costituzione, ha il dovere a seguito dell'ordine impartito dal Giudice, ex art. 23, co.1, L. 689/81, di allegazione della documentazione relativa all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione (Cass., 7815/1997), per cui spettava alla Prefettura fornire la prova dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione e, cioè, della sussistenza della condotta integrante la violazione e della sua riferibilità all'intimato (Cass., 7951/1997).

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro

LA TARATURA DEI RADAR FOTOMETRICI

a cura di Mario Tocci* e Gabriele Comito**

D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base dei suddetti atti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato la sua eccezione (Cass., 7296/1996).

La natura della causa e la peculiarità delle espresse argomentazioni, costituiscono, infine, giusto motivo per derogare al principio della soccombenza, per cui il Giudice compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D'A

LA avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1614/R/2004/Area V, emessa dal Prefetto di Potenza p.t. il 31.03.2005 e notificata il 30.04.2005, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o reietta, così decide:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lagonegro, il 30.09.2005.



Il Giudice di Pace

(Dr.ssa Maria Carmela Di Stefano)

Maria Carmela Di Stefano

Depositato in Cancelleria
Lagonegro, il 03-10-2005

Il Cancelliere (ES)
(Nicola Gagliardi)

* Mario Tocci è avvocato in Cosenza, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

** Gabriele Comito è avvocato in Crotone, esperto in diritto amministrativo del lavoro